



ENTE DI SERVIZIO DI



**Proposte di emendamenti al D.L. n. 146/2025
“Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di
lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del
fenomeno migratorio”.**

Proposte di emendamenti al D.L. n. 146/2025

“Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Il 4 ottobre 2025 è entrato in vigore il D.L. 146/2025 con il quale il Governo ha approvato le “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Il predetto decreto interviene in una materia delicata e di grande impatto sociale ed economico quale l’immigrazione e i flussi di ingresso per lavoratori stranieri.

Le proposte in appresso meglio specificate hanno pertanto lo scopo di rafforzare le procedure di regolarizzazione, bilanciare l’esigenza di sicurezza e controllo dello Stato con quella di tutela dei lavoratori stranieri e potenziare le misure di contrasto allo sfruttamento del lavoro .

Il decreto, all’art. 3, sancisce il principio secondo il quale il lavoratore straniero, in “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, alla stregua della richiesta di rilascio e di rinnovo, possa continuare a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa. Secondo noi occorre estendere e chiarire quali altri benefici siano connessi a questo “status”.

Si ritiene opportuno ed auspicabile estendere a tutti coloro che sono in attesa della conversione, del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il diritto a beneficiarie delle prestazioni sociali, la possibilità di accendere un conto corrente bancario e quella di poter accedere alle politiche attive del lavoro.

Ed ancora in tema di permesso di soggiorno, l’attuale sistema per il rilascio dei permessi per motivi di lavoro presenta complessità e lungaggini burocratiche che limitano l’integrazione di manodopera straniera qualificata e la crescita economica. È necessario semplificare e rendere più efficiente il processo, basando il rilascio del permesso di soggiorno sulla reale opportunità di impiego.

Attualmente il prefato permesso è regolamentato dagli artt. 5, D.lgs. n. 286/98 (TUI) e artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.

Tra i requisiti per il rilascio vi è il possesso di un regolare contratto di lavoro la cui esistenza è provata a mezzo della produzione del modello UniLav, delle buste paga o del modello CU.

Succede, però, non di rado che il lavoratore non sia nella possibilità di avere quanto previsto nei tempi stabiliti ex lege e che perda quindi la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno creando di fatti sacche di irregolari i quali facilmente possono scivolare nella rete del lavoro nero e del caporalato poiché schiavi, per primo, del bisogno.

L'introduzione di un nuovo articolo aggiuntivo (3 BIS) mira a prevedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a chiunque dimostri di avere un'effettiva proposta di contratto di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro operante sul territorio nazionale.

In parallelo, verranno intensificati i controlli a posteriori sul mantenimento dei requisiti lavorativi. La perdita del lavoro per un periodo prolungato (es. oltre 6 mesi) o la scoperta di frodi contrattuali comporterà la revoca del permesso di soggiorno. Questo approccio incentiverebbe l'emersione del lavoro nero, poiché il permesso sarebbe vincolato a un rapporto di lavoro effettivo e legale, aiutando le imprese a regolarizzare i rapporti di lavoro.

Riteniamo poi doveroso un intervento in ordine al divieto della conversione per motivi di lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale.

Da un lato assistiamo ad un graduale e progressivo aumento delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri (450.000 nel triennio 2023 – 2025), ulteriormente ampliate con il decreto di D.L. 145/2024 (10.000 ingressi solo nel settore dell'assistenza familiare o socio – sanitaria a favore di persone con disabilità), dall'altro vi è però una negazione del diritto al lavoro - che inevitabilmente spinge verso la clandestinità - a una, seppure ristretta, categoria di immigrati sui quali lo Stato ha già persino investito in termini di integrazione.

Per tale ragione proponiamo di ripristinare il diritto alla conversione del permesso per protezione speciale in motivi di lavoro ricorrendone le condizioni (ART. 4 BIS).

In ordine al tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro e caporalato riteniamo meritevole proporre una modifica del codice di procedura penale .

L'attuale disciplina della costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale, prevista dagli artt. 74 e s.s. c.p.p., riconosce la legittimazione principale al danneggiato dal reato e, solo in via eccezionale, ad associazioni o enti previsti da leggi speciali.

La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha sviluppato criteri restrittivi che limitano la possibilità per le associazioni di costituirsi parte civile, richiedendo:

- pertinenza dello scopo statutario;
- un radicamento territoriale nel luogo in cui è stato commesso il reato;
- compimento di attività pregresse e documentate sul territorio.

Questi requisiti, di fatto, riducono fortemente la capacità delle associazioni di svolgere la loro funzione di tutela degli interessi collettivi in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dalla Costituzione stessa.

Frequentemente, le dette associazioni, vengono escluse dalla costituzione di parte civile perché non “radicate” sul territorio, nonostante la pertinenza e la chiara coerenza dei loro fini statuari con la tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori.

Sarebbe quindi auspicabile superare tali limitazioni, riconoscendo alle associazioni – anche se non radicate territorialmente – la legittimazione a costituirsi parte civile, purché: coerenti con le finalità statuarie e operanti, anche a livello nazionale o sovra regionale, in difesa degli interessi lesi dal reato, ritenendo indubbio che il criterio del “radicamento territoriale”, risulti ad oggi superato a causa dalla diffusione delle tecnologie informatiche che permettono una comunicazione veloce, diretta e immediata attraverso la rete on line, abbattendo limiti fisici e territoriali (ART. 8 BIS).

In riferimento all’art. 9 del D.L., relativo al “Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera” bisogna evitare che la riqualificazione giuridica dei soggetti beneficiari dello stesso vada a snaturare la natura e il senso dell’intervento.

Non è sufficiente che le Agenzie per il Lavoro siano iscritte al cosiddetto “registro immigrazione” per garantire che le risorse ad esse eventualmente assegnate vengano destinate a sostegno del lavoro straniero. E questo perché l’attività delle APL resta sempre e comunque generalista, rivolta a tutte le categorie di lavoratori, sia italiani che stranieri. L’obiettivo del fondo era quello di contrastare il reclutamento illegale della manodopera straniera incentivando il ricorso a strumenti innovativi come le piattaforme di matching on line. Invece, la riformulazione dell’articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – per come proposta e in assenza di correzioni – determina l’erogazione di un inutile “contributo a pioggia” alle agenzie per il lavoro e lo fa senza attribuire alle stesse una missione specifica di contrasto del fenomeno criminale che si vuole arginare. Per questo vi chiediamo di reintrodurre il tema delle “piattaforme telematiche” riarmonizzandolo con la riformulazione dell’articolo proposta dal Governo.

Infine riteniamo auspicabile un intervento in ordine a quelli che noi definiamo “corridoi lavorativi”, cioè la formazione professionale e civico linguistica presso i Paesi Terzi (ART. 11).

Essa oggi è demandata alla sola iniziativa delle singole organizzazioni private, in assenza di una regia nazionale. Invece si rende necessario mettere a sistema questa tipologia di intervento per fare crescere un nuovo canale di ingresso regolare dei lavoratori stranieri nel nostro Paese. Una cabina di regia servirebbe a definire un pensiero strategico ed organizzare un’azione di sistema – magari stabilmente finanziata dai fondi interprofessionali – per rispondere in maniera organica al bisogno di manodopera delle imprese italiane.

Ed ancora, per rendere efficiente il sistema dello specifico canale di ingresso ex art. 23 TUI, riteniamo infine necessario che le domande di nulla osta, e successivamente di visto, vengano valutate con priorità ed in ogni caso esitate entro 90 giorni dalla loro presentazione.

Il Presidente di ALS MCL
Dott. Paolo Ragusa

Il Coordinatore dei legali volontari di ALS MCL
Avv. Federica Anfuso Alberghina

Di seguito si allega la proposta di emendamenti.

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025 , n. 146

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
(25G00157)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o socio-sanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo

periodo»;

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 2

Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.»;

b) all'articolo 24, comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

Art. 3

Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:

«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Allo straniero è altresì riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni sociali, ad accendere un conto corrente bancario e ad accedere alle politiche attive del lavoro.

Art. 3 BIS

Abrogazione e sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), art 9 DPR 394/1999 e ss modifiche.

1. Il soggiorno nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro subordinato è consentito a tutti i cittadini stranieri non comunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno, seppure scaduto, e di una effettiva proposta di lavoro regolare da parte di un datore di lavoro, persona fisica o giuridica, operante sul territorio nazionale. La concessione del permesso di soggiorno è determinata dalla sussistenza di una valida proposta di lavoro certificata dagli organismi bilaterali di settore. Nella fattispecie resta l'obbligo di documentare la disponibilità di un alloggio ma viene meno la necessità di documentare i mezzi di sussistenza stante che trattasi di nuovo rapporto di lavoro.
2. **Revoca del Permesso di Soggiorno**

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo è revocato qualora:

- a) il rapporto di lavoro subordinato, sul quale si basa il permesso, venga meno entro sei mesi dal rilascio dello stesso, a meno che il lavoratore non dimostri l'iscrizione alle liste di disoccupazione e richieda quindi la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione;
 - b) venga accertata, anche a seguito di verifiche a posteriori, la natura fraudolenta del contratto di lavoro o l'impiego in attività lavorative irregolari;
 - c) il titolare del permesso sia condannato con sentenza definitiva per un reato che costituisce grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico.
3. Le autorità competenti (Questura, Agenzia delle Entrate ed Ispettorato Nazionale del Lavoro) collaboreranno attivamente per monitorare l'effettività dei rapporti di lavoro e combattere il fenomeno delle potenziali frodi.

Art. 4

Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»;

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il

maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 4 BIS

Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 6, al comma 1-bis:

- 1) la lettera a) è sostituita con la seguente: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

Art. 5

Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità'

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028» e dopo le parole: «entro il numero massimo» e' inserita la seguente: «annuo».

Art. 6

Programmi di attività' di volontariato

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività' di volontariato di interesse generale e di utilità' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

Art. 7

Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 8

Proroga del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 8 BIS

Costuzione di parte civile nei procedimenti penali contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura

All'art. 74 codice di procedura penale "Legittimazione all'azione civile" dopo il primo comma è aggiunto:

Comma 2. Possono, altresì, costituirsi parte civile le associazioni nazionali, riconosciute o non riconosciute, che perseguano statutariamente interessi attinenti ai diritti lesi dal reato indipendentemente dalla presenza radicata nel territorio in cui è stato commesso il reato.

Art. 9

Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dei lavoratori stranieri».

Art. 10

Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti:

«Fino al 31 dicembre 2027».

Art. 11

Programmazione e sostegno dei “corridoi lavorativi”

1. All’art 23, al comma 2 bis D. Lgs. 286/1998 è aggiunto: “Le domande di nulla osta e di visto richieste nell’ambito della specifica procedura di ingresso saranno esaminate con priorità e rilasciate entro 90 giorni dalla richiesta.

2. Viene istituita una cabina di regia nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per coordinare e mettere a sistema tutti gli interventi di formazione professionale e civico linguistica ex art. 23 TUI. Della stessa, ne faranno parte, oltre ad un rappresentante di Sviluppo Lavoro Italia, le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei lavoratori stranieri iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, l sez. ex art 53 DPR 394/1999 e ss modifiche, i rappresentanti dei fondi interprofessionali ex art. 118 L.388/2000, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed almeno 6 componenti designati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL.

Si chiarisce che dall’introduzione della modifica dell’art 11 deriva una nuova numerazione dei restanti articoli

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025